

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

ORIGINALE



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 51 del 30.09.2014 modificato con Deliberazione Consiliare 74/2015)

PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale
(Imposta Unica Comunale)

"IUC"

- CAPITOLO 2

Regolamento componente
(Imposta Municipale Propria)

"IMU"

- CAPITOLO 3

Regolamento componente
(Tributo sui servizi indivisibili)

"TASI"

- CAPITOLO 4

Regolamento componente
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

"TARI"

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

INDICE

ART.	DESCRIZIONE
1	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
2	TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
3	DICHIARAZIONI
4	MODALITA' DI VERSAMENTO
5	SCADENZE DI VERSAMENTO
6	RISCOSSIONE
7	COMPENSAZIONI
8	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
9	ACCERTAMENTO
10	RATEIZZAZIONI

Art. 1
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale IUC**, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale.

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi dovranno presentare le dichiarazioni nei termini e con le modalità stabilite nei Regolamenti che disciplinano la materia specifica.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti dei tributi della TASI, della TARI e dell'IMU dovranno essere effettuati con le modalità stabilite nei Regolamenti Comunali che disciplinano la materia specifica.

ART. 5
SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento dei tributi, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

2. Le rate come sopra stabilite per entrambi i tributi, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

3. E' consentito il pagamento dei tributi in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

ART. 6
RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune direttamente e/ o mediante soggetti abilitati per legge.

ART. 7
COMPENSAZIONI

1. Sono ammesse le compensazioni tra i tributi comunali IMU E TASI, su richiesta dei contribuenti.

ART. 8
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 9
ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento dovrà essere effettuata con le modalità stabilite nei Regolamenti Comunali che disciplinano la materia specifica.

ART. 10
RATEIZZAZIONE

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile del Settore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso applicato al Comune dal Tesoriere in caso di anticipazioni di cassa oltre al rimborso delle spese (es. spese di notifica di atti).
2. L'ufficio dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

La rateazione non è consentita nei seguenti casi:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) **se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.**
3. La durata del piano rateale non può eccedere le 12 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 10.000,00 e le 24 rate, se superiore.
 4. **In caso di importi dovuti superiori a € 15.000,00 il responsabile del settore deve richiedere la presentazione di idonea polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito bancario o assicurativo: ai fini della rateizzo del pagamento del debito tributario può essere accettata anche una cessione totale o parziale di un credito vantato dal contribuente nei confronti di terzi. La cessione del credito dovrà avvenire con atto che dovrà attestare, tra le altre cose, l'effettiva esistenza del credito e il suo ammontare; La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti; La Giunta Comunale può, in particolari circostanze da valutare caso per caso, autorizzare il responsabile del settore a derogare alla richiesta della polizza fidejussoria;**
 5. **Per l'autorizzazione alla dilazione del pagamento il contribuente deve avere versato la prima rata del piano di rateizzazione comunicata dall'ufficio tributi; L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00;**
 6. In caso di mancato pagamento di due rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.
 7. La scadenza delle rate è di massima mensile ma è data facoltà dell'Ufficio tributi di concordare con il contribuente una diversa periodicità delle rate del piano di ammortamento rispetto a quella mensile.
 8. **Il contribuente in ogni momento può estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.**

CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

INDICE

ART.	DESCRIZIONE
1	OGGETTO
2	TERRENI AGRICOLI – ESENZIONI
3	FABBRICATI STRUMENTALI – ESENZIONI
4	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
5	AREE FABBRICABILI
6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
7	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
8	ESENZIONI
9	FABBRICATI INAGIBILI E DI INTERESSE STORICO - RIDUZIONE
10	VERSAMENTI
11	MISURA DEGLI INTERESSI
12	COMPENSAZIONI
13	ATTIVITA' DI CONTROLLO
14	DICHIARAZIONI
15	RINVIO
16	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

ART. 2
TERRENI AGRICOLI – ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. In ragione di quanto previsto dall'art.15 della Legge 27 dicembre 1977 n.984, i terreni agricoli del Comune di Massa Marittima sono esenti dall'imposta così come disciplinato dall'art. 7 lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale propria in base al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011.

ART. 3
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
2. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

ART. 4
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario

dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ART. 5 AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.

3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

4. Ai fini della presente Imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dal periodo di vigenza della previsione di edificabilità inserita nello strumento urbanistico.

5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

6. Al fine della determinazione della superficie soggetta ad imposta, nei casi di demolizione totale e di nuova edificazione in zone aperte, si dovrà fare riferimento all'area sulla quale insisterà il nuovo fabbricato, come da Concessione Edilizia.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in

manca, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ART. 7

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette.

ART. 8

ESENZIONI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo

19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero Sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino abitate;

f) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'elenco AIRE del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/92.

ART. 9

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ART. 10

VERSAMENTI

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad Euro. 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario annuale.

3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'Imposta erariale svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata, sia superiore ad Euro 12,00, considerata sia la quota comunale che quella statale, se prevista.

ART. 11 MISURA DEGLI INTERESSI

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi, per mancato o ritardato versamento dei tributi locali, è determinata nel limite di 2,5 punti percentuali di aumento rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi calcolati giorno per giorno devono essere applicati sia per le attività di accertamento che per le attività di rimborso: per le attività di accertamento dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, per le attività di rimborso dal giorno in cui il versamento è stato effettuato.

ART. 12 COMPENSAZIONI

1. E' ammessa la compensazione tra le somme versate in eccedenza, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), sugli importi dovuti e ancora da versare per il Tributo sui Servizi (TASI).
2. E' altresì ammessa, la compensazione di somme versate in eccedenza, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, sugli importi dovuti e ancora da versare per l'Imposta Municipale Propria e per il Tributo Servizi. Tali compensazioni hanno effetto solo ed esclusivamente sull'imposta di parte comunale.

3. Per ottenere l'autorizzazione alla compensazione, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi, apposita domanda specificando in quali anni si è verificata l'eccedenza, gli importi e le cause che hanno generato l'eccedenza stessa. In mancanza di risposta, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la domanda si intende accolta.

ART. 13 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

ART. 14 DICHIARAZIONI

1. Fermo restando, che la presentazione della dichiarazione non è più obbligatoria nei casi in cui i dati possono essere rilevati dalle procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/97, la dichiarazione dovrà essere presentata in tutti gli altri casi ed in particolare:

a) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, dovrà essere presentata la dichiarazione nel caso in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale.

b) Per i fabbricati rurali strumentali, dovrà essere presentata la dichiarazione per il riconoscimento del requisito di strumentalità all'attività agricola.

c) Per i fabbricati che cambiano la destinazione da abitazione principale a secondaria o viceversa.

d) Per i fabbricati che cambiano la destinazione da pertinenza dell'abitazione principale o viceversa.

e) Cessioni od acquisti di aree fabbricabili.

f) Cambi di destinazione dei terreni da agricoli ad edificabili, situati in zone non incluse nei Piani Urbanistici approvati dal Comune. In questi casi l'inizio della variazione coincide con la data del ritiro della Concessione Edilizia

2. Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. N. 23 del 2011. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

ART. 15

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base agli artt 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 201/2011, alla Legge 27/12/2013 n. 147, ed alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART.	DESCRIZIONE
1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
2	SOGGETTI PASSIVI
3	BASE IMPONIBILE
4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
5	SOGGETTO ATTIVO
6	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
7	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
8	DICHIARAZIONI
9	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
10	AREA FABBRICABILE
11	MODALITA' DI VERSAMENTO
12	SCADENZE DI VERSAMENTO
13	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
14	RISCOSSIONE
15	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
16	ACCERTAMENTO
17	RIMBORSI
18	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART.2
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 3
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni od integrazioni.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille

3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 6 DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette.

3. All'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13 del D.L. 201/2011, sono assimilate :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'elenco AIRE del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero Sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendono come tali quelle non fatte oggetto di contratti di locazione.

4. Sono inoltre, assoggettati alla TASI le seguenti tipologie di fabbricati:

- a)** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b)** i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c)** la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d)** un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..

ART. 7 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 10 AREA FABBRICABILE

- 1.** Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
- 2.** La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
- 3.** I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 4.** Ai fini della presente Imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dal periodo di vigenza della previsione di edificabilità inserita nello strumento urbanistico
- 5.** L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
- 6.** Al fine della determinazione della superficie soggetta ad imposta, nei casi di demolizione totale e di nuova edificazione in zone aperte, si dovrà fare riferimento all'area sulla quale insisterà il nuovo fabbricato, come da Concessione Edilizia.

ART. 11 MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1.** Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 12 SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1.** Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 2.** L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006
- 3.** Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità .

Art. 13

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 14

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 16

ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 17
RIMBORSI

- 1.** Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
- 3.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 16 comma 1.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.
- 2.** A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

INDICE

ART.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento
2	Presupposto per l'applicazione del tributo
3	Soggetti passivi
4	Determinazione della base imponibile
5	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
6	Determinazione della tariffa
7	Articolazione della tariffa
8	Periodi di applicazione del tributo
9	Utenze domestiche
10	Tariffe utenze domestiche
11	Utenze non domestiche
12	Tariffe per le utenze non domestiche
13	Obbligazione tributaria
14	Riduzioni tariffarie per inferiori prestazioni del servizio
15	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche – Compostaggio domestico
16	Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
17	Esclusioni
18	Riduzioni particolari
19	Cumulo delle riduzioni
20	Esenzioni e Agevolazioni
21	Scuole statali
22	Tributo giornaliero
23	Tributo provinciale
24	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
25	Riscossione
26	Rimborsi e compensazione
27	Importi minimi
28	Funzionario responsabile
29	Verifiche ed accertamenti
30	Accertamento con adesione
31	Sanzioni ed interessi
32	Riscossione coattiva
33	Rateizzazione degli avvisi bonari e avvisi notificati
34	Trattamento dei dati personali
35	Clausola di adeguamento
36	Norme transitorie e finali

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Massa Marittima, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. **Sono escluse dal tributo:**
 - a)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b)** le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo **e servite da utenze condominiali** oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestable di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con le specificazioni indicate al comma 2.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 5
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. A norma dell'art. 1, comma 655 della Legge 147 del 27/12/2013, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi approvato dal Comune.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9
UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 presenti alla data del 1 gennaio di ogni anno.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. **Le variazioni del numero dei componenti nel corso dell'anno hanno effetto a partire dall'annualità successiva, ad eccezione nel caso che la riduzione del numero dei componenti sia dovuta alla formazione di un nuovo nucleo familiare con l'occupazione di una diversa unità abitativa.**

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano collocato in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a 6 mesi, purchè regolarmente domiciliato nel luogo di studio o di lavoro. Per usufruire dell'agevolazione deve essere presentato il contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale.

d. soggetto portatore di handicap grave, non autosufficiente e con invalidità al 100%. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione della copia del verbale della Commissione medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfettariamente in numero di 3 componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione presentata dai soggetti che occupano l'immobile.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari a due, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione presentata dai soggetti fisici che occupano l'immobile.

6. Per le utenze domestiche, in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

7. Per le utenze domestiche, a disposizione di persone residenti all'estero e iscritti nell'anagrafe comunale o residenti in casa di riposo, il numero dei componenti è stabilito in una unità, purchè le abitazioni non vengano locate.

8. Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persone fisiche prive di utenza abitativa nel Comune, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Se invece, sono condotte da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.

ART. 10
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11
UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 3a al D.P.R. 158/1999 che si riporta in calce a titolo solo espositivo. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. In caso contrario si applicheranno le tariffe corrispondenti alle varie attività e alla superficie occupata. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 12.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria è commisurata ad anno solare e decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. Stessa decorrenza vale per la cessazione.
3. Per giorno di inizio e cessazione dell'occupazione si intende la data di denuncia di inizio o di cessazione e, solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. L'obbligazione tributaria cessa solo e unicamente a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
6. La cessazione avvenuta nell'annualità precedente non dichiarata dal contribuente e non riscontata da elementi oggettivi e certi dall'Ufficio (doppio pagamento del tributo sulla medesima unità immobiliare), non dà diritto né allo sgravio né all'eventuale rimborso. In questo caso la cessazione ha effetto dall'annualità successiva.

Art. 14
**RIDUZIONI TARIFFARIE PER INFERIORI
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

In considerazione che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa ed esteso a tutto il territorio comunale, ma che lo stesso non viene svolto in modo uniforme nei modi e nelle frequenze, a causa della notevole estensione del Comune e della relativa densità della popolazione, il tributo è ridotto esclusivamente nelle zone di campagna escludendo la perimetrazione dei centri abitati, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, nelle seguenti misure:

- riduzione del tributo pari al 60% per le utenze poste ad una distanza tra l'utenza e il più vicino centro di raccolta compresa tra 250 mt. e 1 Km.;
- riduzione del tributo del 70% per le utenze poste ad una distanza tra l'utenza e il più vicino centro di raccolta compresa tra 1 Km. e 2 Km.;
- riduzione del tributo del 80% per le utenze poste ad una distanza di oltre 2 Km. dal vicino centro di raccolta.

La distanza indicata al punto 1 viene calcolata, a partire dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli mediante cartografie o sopralluoghi.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 15

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti comportabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza, da presentare entro il 31 dicembre a valere per l'anno successivo, sarà ritenuta valida anche per gli anni futuri, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Il compostaggio deve essere effettuato mediante le apposite compostiere.

Art. 16

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti speciali vengono assimilati agli urbani, per qualità e quantità, con specifica delibera a norma contenuta nel regolamento per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana.

Art. 17

ESCLUSIONI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, apposita dichiarazione della produzione di rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani. Detta dichiarazione dovrà altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata da:
 - fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali;
 - fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali.
 - fotocopia delle fatture inerenti il servizio di smaltimento;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari a destinazione abitativa sottoposte a ristrutturazione, per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della durata dei lavori;
 - b) le unità immobiliari a destinazione abitativa, prive di mobilio e non allacciate a pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto ed energia elettrica;
 - c) le unità immobiliari per usi diversi da quello di abitazione, che risultino inutilizzabili (in quanto diroccati, inagibili o diruti) e vuoti;
 - d) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per loro natura o per il particolare uso cui

sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;

e) Le gradinate destinate al pubblico degli impianti sportivi sia su aree scoperte che coperte.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a,b,c,d,e,f comportano l'esenzione dal pagamento del tributo a condizione che venga presentata la dichiarazione e che gli elementi di non assoggettabilità siano direttamente rilevabili: inagibilità, inabitabilità, rinuncia della licenza commerciale o altra autorizzazione.

f) locali destinati a spazi tecnici, terrazzi di civili abitazioni, vani ascensori, cabine elettriche, scale esterne.

g) I locali con altezza inferiore a mt. 1,50

h) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;

i) le aree scoperte destinate a distributori di carburanti, non utilizzate né utilizzabili purché impraticabili o escluse dall'uso con una recinzione visibile;

l) I locali e le aree degli impianti sportivi destinati al solo esercizio dell'attività sportiva;

3. Sono inoltre esenti, i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose e, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private, i seguenti locali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di degenza per malattie infettive, di raccolta sangue, di piscine per la riabilitazione.

Art. 18

RIDUZIONI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo, purché non locate;
- 30 % per le abitazioni occupate da un componente;
- 30% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale.
- 50% per i locali di cui al comma 1 dell'art. 17, dove non è possibile individuare la superficie che genera rifiuti speciali;
- 50% per le aree attrezzate pertinenziali alle attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti.

2. Le riduzioni suddette si applicano sull'intero tributo e sulla maggiorazione e concesso dietro presentazione di apposita istanza da presentare entro il 31 dicembre a valere dall'anno successivo.

Art. 19

CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. E' consentito il cumulo delle riduzioni fino ad un massimo dell'80%. Le riduzioni vanno applicate in modo decrescente.

Art. 20

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono riconosciute le seguenti esenzioni dalla tariffa sui rifiuti e sui servizi:

a) riduzione del 50% per locali destinati ad attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, ubicati nei centri storici del capoluogo e frazioni con limitazione ai primi tre anni successivi all'inizio dell'attività e quindi dell'occupazione. La riduzione vale per le attività che iniziano a far

data dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento e non è considerata nuova attività la variazione di ragione sociale riconducibile comunque ai medesimi soggetti.

2. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della T.A.R.I., su motivata richiesta dei Servizi Socio Assistenziali. Tale beneficio è attivato su specifica richiesta scritta, annualmente inoltrata al Comune, dalla Assistente Sociale territorialmente competente, contenente i nominativi degli aventi diritto.

ART. 21 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. Per le concessioni pluriennale rilasciate agli operatori commerciali su aree pubbliche il tributo può essere riscosso annualmente dal Comune tramite ruolo.

Per gli operatori commerciali su aree pubbliche con assegnazione giornaliera, il tributo può essere riscosso direttamente dal Comune mediante proprio personale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, ad eccezione del numero di componenti il nucleo qualora desumibile e coincidente con quello risultante in anagrafe. In caso contrario il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia del documento di identità.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

9. Per l'anno 2014, le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato, o altre forme di pagamento previste dal Comune, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il comune stabilisce, ogni anno, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del

D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1.** Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3.** Il credito spettante può essere compensato anche sugli importi dovuti del tributo a valere sugli anni successivi, mediante apposita richiesta da parte del contribuente.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

- 1.** Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad Euro 12,00, ad eccezione della tariffa giornaliera.
- 2.** Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo non versato, sia inferiore a 12,00 Euro.
- 3.** Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1.** La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato;
 - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale.

Art. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 25 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a Euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,

se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 25, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI E AVVISI NOTIFICATI

1. In aggiunta alle rate ordinarie stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del presente regolamento, per il pagamento della TARI con gli avvisi bonari possono essere concesse, previa domanda dell'interessato, ulteriori rate da pagarsi entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui il tributo TARI si riferisce e comunque non oltre il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TARI dell'anno successivo. La scadenza delle ulteriori rate, con i limiti sopra riportati, sarà concordata con l'Ufficio Tributi.
2. Per gli avvisi notificati di importo superiore ai € 5.000,00 la rateizzazione può essere concessa sino ad un massimo di 24 rate mensili mentre per importi inferiori, ma superiori a € 1000,00, possono essere concesse massimo 10 rate mensili;
3. In materia di rateizzazioni per le ulteriori fasi successive alla notifica dell'avviso di pagamento e volte alla riscossione del credito tributario, si applica l'articolo 10 in materia di I.U.C.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e

successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.